



COMUNE DI CAMMARATA
PROVINCIA DI AGRIGENTO

REGOLAMENTO
DELLA CONSULTA GIOVANILE

Approvato con delibera di C.C. N° 40 del 10.12.08

CAPO I
NORME ISTITUTIVE E ATTRIBUZIONI

- Art. N° 1 Istituzione
- Art. N° 2 Attribuzioni

CAPO II
ORGANI DELLA CONSULTA GIOVANILE

- Art. N° 3 Organi
- Art. N° 4 L'Assemblea
- Art. N° 5 L'Ufficio di Presidenza
- Art. N° 6 Il presidente

CAPO III
FUNZIONAMENTO

- Art. N° 7 Convocazione dell'assemblea
- Art. N° 8 Prima riunione
- Art. N° 9 Validità delle sedute e delle deliberazioni
- Art. N° 10 Sede
- Art. N° 11 Modificazioni del Regolamento
- Art. N° 12 regolamento
- Art. N° 13 Disposizioni finali
- Art. N° 14 Retribuzioni.

PREMESSE

La Consulta Giovanile si pone come organo di rappresentanza, luogo d'ascolto e punto d'incontro per i giovani di Cammarata che vogliono partecipare all'ideazione e realizzazione di iniziative volte al benessere e al progresso sociale dei giovani stessi, il tutto cooperando con l'Amministrazione per facilitarne l'attuazione.

CAPO I

NORME ISTITUTIVE E ATTRIBUZIONI

Art. N° 1 – Istituzione

E' istituita dal Comune di Cammarata, con Deliberazione del Consiglio Comunale n°40 del 10 dicembre 2008 la "CONSULTA GIOVANILE COMUNALE", di seguito denominata Consulta, quale organismo permanente sulla condizione giovanile.

Art. N° 2 – Attribuzioni

La Consulta Giovanile è un organo consultivo del Consiglio Comunale al quale presenta proposte di deliberazioni inerenti le tematiche giovanili. La Consulta è strumento di conoscenza della realtà dei giovani, provvisto di funzione di impulso nei confronti degli organi elettivi del Comune nelle materie afferenti le politiche giovanili.

La Consulta attende alle finalità indicate:

- a) Fornisce pareri – non obbligatori e non vincolanti - sugli atti dell'Amministrazione Comunale che riguardano le tematiche giovanili;
- b) Elabora documenti e proposte di atti da sottoporre ai competenti organi dell'Amministrazione Comunale inerenti le tematiche giovanili, tramite i quali concorrere alla definizione delle stesse;
- c) Promuove dibattiti, ricerche ed incontri inerenti le tematiche giovanili;
- d) Favoriscono il raccordo tra i gruppi giovanili e le istituzioni locali;
- e) Promuovono rapporti permanenti con le Consulte ed i Forum presenti nel territorio provinciale e regionale, con le Consulte e i Forum presenti nelle altre regioni e si raccorda con il livello nazionale ed internazionale;
- f) Elaborano annualmente un progetto di intervento per i giovani da sottoporre al Consiglio Comunale per l'approvazione e il relativo finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili;
- g) Diffondere la cultura in antitesi al modello mafioso, e porsi in antitesi a tutto ciò che esso comporta;
- h) Porsi come piattaforma stabile di comunicazione e di aggregazione sociale tra associazioni e società civile, mirando all'intercomunabilità di territori omogenei;
- i) Promuovere attività culturali, di ricerca, di studio, d'orientamento che mirino a creare rapporti in maniera costante e costruttiva col territorio.

CAPO II

ORGANI DELLA CONSULTA GIOVANILE

Art. N° 3 – Organi

Sono organi della Consulta:

- L'Assemblea, quale organo centrale di indirizzo;
- L'Ufficio di Presidenza, quale organo esecutivo;
- Eventuali Commissioni di lavoro, quale organo operativo.

Art. N° 4 – L'Assemblea

a) Membri di diritto

Fanno parte dell'Assemblea della Consulta senza diritto di voto:

- L'Assessore al ramo
- N° 2 consiglieri comunali di cui uno appartenente al gruppo di maggioranza ed uno al gruppo di minoranza.

Fanno parte dell'Assemblea della Consulta con diritto di voto:

- I rappresentanti delle scuole medie superiori esistenti nel territorio comunale.

b) Composizione

Fanno parte dell'Assemblea i soggetti sotto elencati, **con diritto di voto (Mod. CC.40/08)** che ne facciano richiesta sulla base di quanto indicato al seguente comma c):

- Le associazioni regolarmente costituite e operanti sul territorio cittadino **da almeno 1 anno (Mod. CC.40/08)**, i cui associati siano almeno per il 50% di età compresa tra i 15 e i 29 anni;
- Rappresentanti di sezioni giovanile di gruppi con indirizzo politico.

c) Adesione

Ogni Istituto scolastico, Associazione, **(Mod. CC.40/08)** sezioni giovanili ad indirizzo politico, deve delegare per iscritto un rappresentante effettivo ed uno supplente di età compresa tra i 15 e i 29 anni **residente a Cammarata (Mod. CC.40/08)**.

La delega deve essere indirizzata alla Consulta Giovanile e deve contenere l'indicazione del recapito cui devono essere inviate le convocazioni.

Ogni organizzazione aderente alla Consulta può sostituire un proprio rappresentante, purchè informi per iscritto l'Ufficio di Presidenza.

E' possibile in qualsiasi momento l'adesione di nuovi gruppi, organizzazioni e associazioni.

d) Incompatibilità

I componenti dell'Assemblea non possono svolgere incarichi istituzionali elettivi, con esclusione dei componenti previsti alla lettera "a", ed incarichi retributivi per il Comune.

e) Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea è organo centrale della consulta giovanile e svolge i seguenti compiti:

- Formula proposte e pareri ed elabora i progetti di cui all'art. 2;

- Gestisce gli spazi attribuiti alla Consulta Giovanile dell'Amministrazione Comunale;
- Valuta le richieste di ammissione da parte di associazioni o gruppi;
- Promuove rapporti con le consulte giovanili e forum presenti nel territorio nazionale e si raccorda con il livello internazionale.

Art. N° 5 – L'Ufficio di Presidenza

a) Composizione

L'Ufficio di Presidenza è composto da:

- Il Presidente della Consulta, nominato in base a quanto previsto dall'art. 6;
- Tre membri eletti dall'Assemblea nella sua prima riunione a maggioranza assoluta, uno dei quali svolgerà le funzioni di Segretario della Consulta;
- L'Assessore al ramo; **(Mod. CC.40/08)**
- N° 02 consiglieri comunali come specificato nell'art. 4 lett. a)

E' chiamato a partecipare con diritto di voto all'Ufficio di Presidenza un rappresentante per ogni commissione della consulta giovanile quando siano in discussione questioni inerenti al lavoro delle stesse.

L'Ufficio di presidenza dura in carica n° 2 anni ed i suoi membri non sono rieleggibili dopo due mandati consentivi.

b) Competenze

Compete all'Ufficio di Presidenza:

1. eseguire le delibere dell'Assemblea;
2. partecipare, in forma propositiva, alla elaborazione delle attività di programmazione e pianificazione delle azioni da sottoporre all'assemblea;
3. svolgere funzioni di raccordo tra l'Assemblea, il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale;
4. nominare il Segretario tra i membri eletti dall'Assemblea per l'Ufficio di Presidenza.

c) Decadenza

I componenti dell'Ufficio di Presidenza decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive non giustificate. In caso di dimissioni o decadenza di un componente dell'Ufficio di Presidenza subentrerà alla carica il primo degli esclusi.

La qualità di componente dell'Ufficio di Presidenza cessa o per : dimissioni dalla data della loro presentazione o per sfiducia votata dai due terzi dei componenti dell'Assemblea.

Art. N° 6 - Il Presidente

a) Modalità di elezione

Il Presidente viene eletto a maggioranza assoluta dall'Assemblea tra i propri membri, in base ai criteri di validità delle sedute indicati dall'art. 9.

Fino alle elezioni del Presidente tali funzioni saranno svolte dall'Assessore al ramo; **(Mod. CC.40/08)**

b) Competenze

Il Presidente:

1. assume la rappresentanza formale della Consulta;

2. convoca e presiede l'Assemblea;
3. convoca e presiede l'Ufficio di Presidenza.

CAPO III

FUNZIONAMENTO

Art. N° 7 – Convocazione dell'Assemblea

- a) L'Assemblea è convocata almeno 4 volte l'anno con cadenza trimestrale.
- b) La convocazione dell'Assemblea viene fatta dal Presidente della stessa; possono altresì richiedere la convocazione in via straordinaria dell'Assemblea della Consulta il Sindaco **o un suo delegato, (Mod. CC.40/08)** e almeno un terzo dei membri della Consulta stessa.
- c) La Consulta può richiedere che partecipino ai propri lavori, gratuitamente, esperti, rappresentanti di Enti o Associazioni, i Consiglieri, gli Assessori, il Sindaco, il Segretario o i funzionari comunali.
- d) I Consiglieri Comunali, gli Assessori, il Sindaco possono sempre partecipare ai lavori, senza diritti di parola e voto. Può venire loro concessa la possibilità di intervenire dalla maggioranza dei presenti.
- e) La convocazione dell'Assemblea in via ordinaria è notificata tramite messi comunali ai membri della Consulta almeno 5 giorni prima della data dell'Assemblea stessa.
- f) La convocazione in via straordinaria, convocata sempre con notifica tramite messi comunali almeno 24 ore prima dell'ora di convocazione della stessa.

Art. N° 8 – Prima riunione

L'Assessore al ramo (Mod. CC.40/08) convoca la prima riunione dell'Assemblea della Consulta entro un mese dalla sua istituzione .

Art. N° 9 – Validità delle sedute e delle deliberazioni

- a) La riunione in prima convocazione dell'Assemblea è validamente costituita con la presenza di un numero di componenti pari alla metà più uno degli aventi diritto ed in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto.
- b) L'Assemblea delibera a maggioranza relativa dei presenti.

Art. N° 10 – Sede

- a) Consulta

La sede della Consulta è il Municipio e si avvale per il suo funzionamento amministrativo e per quanto inerente i suoi fini istituzionali, della collaborazione degli uffici comunali competenti.

- b) Ufficio di Presidenza

L'Ufficio di Presidenza ha sede presso il Municipio e si avvale per il suo funzionamento amministrativo e per quanto inerente i suoi fini istituzionali, della collaborazione degli uffici comunali competenti.

Art. N° 11 – Modificazioni del Regolamento

Il Regolamento della Consulta Giovanile può essere modificato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione.

L'Assemblea della Consulta può proporre al Consiglio Comunale la modifica di articoli o commi del Regolamento, con deliberazione approvata a maggioranza dei 2/3 dei componenti l'Assemblea.

Art. N° 12 – Regolamento

La Consulta può regolamentare la propria attività nei limiti dello Statuto Comunale e del regolamento della Consulta stessa, con apposito atto approvato dall'Assemblea.

Art. N° 13 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto espressamente dal presente Statuto valgono le Leggi, le Normative ed i Regolamenti vigenti.

Art. N° 14 – Retribuzioni

Tutte le Cariche previste dal presente regolamento sono a titolo gratuito, non possono essere riconosciute indennità a qualsiasi titolo dal regolamento interno.
